



Il modello organizzativo sportivo (MOG)



Avv. Deborah Napodano del Foro di Torino
Socio e vice coordinatrice AIAS Piemonte
Per info: avv.deborahnapodano@gmail.com



Normativa in vigore: Mog e Safeguarding



Art. 8 Legge Delega 86/2019: Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 e art. 33, comma 6, Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021

D.Lgs n. 39/2021 Titolo III “Contrasto alla violenza di genere nello sport”	Art. 16 : Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport
D.Lgs n. 36/2021	Art. 33, comma 6: Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori Comma 7: obbligo certificato penale del casellario giudiziale
Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25.07.2023	La nomina del responsabile federale e responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, <u>doveva avvenire entro il 01.07.2024., *</u> • <u>ORA 31.12.2024</u>

Nuova delibera del CONI n. 159/89 del 28.06.2024

L'art. 33, co.6, del d.lgs. 36/2021, rimette l'applicazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, **la determinazione di disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione del responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi e che l'emanando decreto prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile del Safeguarding all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.**

Considerato che, **tale decreto NON è stato ancora emanato, che il suddetto termine del 1° luglio non è stato espressamente qualificato come PERENTORIO dalla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 255/23, il CONI delibera di prorogare il termine dal 1.07.2024 al 31.12.2024.**

Principi dettati dal CONI per la prevenzione del contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

Pubblicazione sull'Osservatorio permanente dei “ **Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione**”, ai quali devono conformarsi sia gli enti di affiliazione nell'ambito della redazione delle LINEE GUIDA, sia gli affiliati in fase di progettazione dei modelli di prevenzione sportiva.

Le LINEE GUIDA vengono elaborate con validità quadriennale.





Art. 16

FSN, DSA, EPS, Ass. Benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere entro 12 mesi le linee guida per i modelli organizzativi e controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta



Art. 33 co.6

Sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi



Rapporto tra le due fonti normative art. 16 d.lgs 39/21 e art. 33 d.lgs 36/21



L'art. 16, è di ampia portata rispetto all'art. 33, in quanto contempla anche gran parte del contenuto disposto all'art. 33

Prevede modelli organizzativi e codici di condotta

Tutela e contrasta alla violenza di genere, sportiva, con riferimento anche ai minori

L'art. 33, è più specifico sui minori

Nella pratica, le due norme vanno in ogni caso concepite congiuntamente nell'ambito di un medesimo modello gestionale di prevenzione

Entra in gioco il CONI



ART. 16 D.LGS 39/21

Le FSN, DSA, EPS, Ass. Benemerite, sentito il parere del CONI, nel predisporre le proprie linee guida, le associazioni e le società sportive affiliate devono nominare, **ENTRO IL 1 LUGLIO 2024*** un responsabile contro gli abusi, le violenze, le discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza, discriminazione sui tesserati, nonché garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

(Anche ai sensi dell'art. 33, co. 6 D.LGS 36/21).


- **31.12.2024**





CONI INTRODUCE : UNA SECONDA FIGURA DI RESPONSABILE

Contro abusi, violenza, discriminazione, ma anche verso i Minori, nell'ambito sportivo





Sanzioni disciplinari in caso di mancato adeguamento dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva da Associazioni e Soc. Sportive dilettantistiche e professionistiche

1

- Sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle FSN, DSA, EPS, Ass. Benemerite di cui sono affiliate
- Fino a quando non sarà pubblicato il decreto, non saranno note le future sanzioni.

2

Le possibili sanzioni per l'inosservanza dall'obbligo di adottare il MOC, possono essere: sanzioni di natura economica, sospensione dall'affiliazione alla FSN, revoca concessione impianti sportivi, e altro ancora



L'adozione del MOC non è un'adempimento formale, ma rappresenta **uno strumento fondamentale** per la prevenzione e il contrasto degli abusi, delle discriminazioni e delle violenze nello sport, a tutela dei minori e di tutti i tesserati.



Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati in violazione dei divieti di cui al capo II del titolo I, libro III, d.lgs 198/2006, con condanna in via DEFINITIVA



ART. 600-BIS C.P.
PROSTITUZIONE
MINORILE



ART. 600-TER C.P.
PORNOGRAFIA MINORILE



ART. 600-QUATER
DETENZIONE O ACCESSO
A MATERIALE
PORNOGRAFICO



ART. 600 QUATER-1
PORNOGRAFIA VIRTUALE



ART. 600-QUINQUIES
INIZIATIVE TURISTICHE
VOLTE ALLO
SFRUTTAMENTO
MINORILE



ART. 604-BIS
PROPAGANDA
ISTIGAZIONE A
DELINQUERE PER
ETNIA/RELIGIOSA




ART. 604-TER
AGGRAVANTI

ART. 609-TER
AGGRAVANTI

ART. 609-BIS
VIOLENZA SESSUALE

ART. 609-QUATER
ATTI SESSUALI CON
MINORENNE






ART. 609-QUINQUIES
CORRUZIONE DI
MINORENNE



ART. 609-OCTIES
VIOLENZA SESSUALE DI
GRUPPO





ART. 609-UNDECIES
ADESCAMENTO
MINORENNI





CONI, FSN, DSA, EPS, Ass. Benemerite, Associazioni, Soc. Sportive dilettantistiche, Soc. Sportive professionistiche, **possono costituirsi Parte Civile** nei processi penali a carico dei loro tesserati.



CASELLARIO GIUDIZIALE

O CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA

ART. 33 CO. 7 D.LGS 36/2021

Il certificato penale del Casellario Giudiziale di cui all'art. 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionale o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati penali evidenziati, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, o applicazione di misure di sicurezza con divieto di lavori con contatto abituale con minori.






QUANDO DEVE ESSERE RICHIESTO

All'inizio del rapporto di lavoro, nel caso in cui l'attività svolta dal collaboratore, preveda un contatto diretto e continuativo con i minori

DA CHI DEVE ESSERE RICHIESTO

Il certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro






DOVE SI PUO' RICHIEDERE

Il certificato può essere richiesto e prenotato on line sul sito

SONO PREVISTE ESENZIONI

Le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, e le Associazioni / Società Sportive dilettantistiche senza fini di lucro, sono esonerate dal pagamento del bollo a norma dell'art. 27 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, non dai diritti di copia euro 3,92 senza urgenza, euro 7,84 con urgenza.





QUAL'E' LA DURATA DI VALIDITA' DEL CERTIFICATO

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio, va richiesto all'inizio del rapporto di lavoro.

IN ATTESA DEL CERTIFICATO COSA SI PUO' FARE

Il datore di lavoro Pubblico, può chiedere al lavoratore una dichiarazione sostitutiva e stipulare il contratto;

Se Privato, il datore di lavoro richiede al lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e procede all'assunzione.



SANZIONE

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.



CRITICITA'



ANTE DELIBERA CONI 159/98	SCADENZA	DOPO DELIBERA CONI 159/98	SCADENZA
Nomina responsabile Safeguarding	01.07.24	Nomina responsabile Safeguarding	31.12.24 (In attesa del decreto)

CRITICITA'



ART. 16 D.LGS 39/21	SCADENZA	ART. 33 D.LGS 36/21	DELIBERA CONI 255/23
Dall'emanazione delle linee guida entro 12 mesi	31.08.2024 (maggioranza dei casi, 12 mesi dalla pubblicazione delle linee guida del proprio organismo affiliante)	Duplicazione della figura del responsabile Safeguarding	Responsabile Safeguarding minori, contro abuso, violenza, discriminazione



Le due figure hanno finalità parzialmente diverse, ma svolgono funzioni sostanzialmente diverse, ma svolgono funzioni sostanzialmente analoghe e possono coincidere nella stessa persona, al fine di:

Prevenire ogni forma di abuso, violenza verso i tesserati **Proteggere** la loro integrità fisica e psichica, **Vigilare** circa l'adozione e aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, **Referente** per segnalazioni di condotte rilevanti di Safeguarding con **Funzioni ispettive e di audizione**.



VA DETTO CHE

MOG e Codice di condotta, dipende molto dalle esigenze e caratteristiche specifiche dell'organizzazione della società sportiva/associazione. Pertanto,

Il MOG deve essere il più possibile personalizzato, anche se redatto sulle linee guida indicate

Occorre per l'appunto, un professionista ai fini della sua redazione.



Il responsabile contro gli abusi,violenza e discriminazione oltre d essere un soggetto, **AUTONOMO, INDIPENDENTE**, **NON avere rapporti con i minori tesserati**, deve avere esperienza nel settore, **COMPETENZE COMUNICATIVE** e **CAPACITA' di gestione delle situazioni delicate**.

Opportunamente formato, partecipare a seminari informativi organizzati dalla federazione/associazione.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo, potrà rimuovere dall'incarico il responsabile di Safeguarding in caso di mancata conformità o ai requisiti, o violazione delle politiche dell'associazione relativa alla protezione dei minori.



Grazie!

Per eventuali domande...

avv.deborahnapodano@gmail.com



@napodano.deborah